

**COLF - PERSONALE DOMESTICO****COLF - PERSONALE DOMESTICO NON CONVIVENTE***Contratto collettivo nazionale di lavoro 08.09.2020\***\* Come modificato dagli accordi 28.09.2020 – 12.02.2021 – 02.02.2022 – 16.01.2023*

<b>VALIDITÀ</b>	dal 01.01.2023	al 31.12.2023
-----------------	----------------	---------------

<b>PARTI STIPULANTI</b>	<b>SFERA DI APPLICAZIONE</b>
FIDALDO, DOMINA e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UiL, FEDERCOLF	Assistenti familiari (colf, badanti, babysitter ed altri profili professionali di cui al presente CCNL), anche di nazionalità non italiana o apolidi, comunque retribuiti, addetti al funzionamento della vita familiare e delle convivenze familiarmente strutturate.

**ELEMENTI RETRIBUTIVI**

<b>LIVELLI</b>	<b>MINIMI</b>	<b>SCATTI<sup>2</sup></b>
	<b>01.01.2023</b>	<b>(7 biennali)</b>
	<i>Valori orari</i>	<i>Valori orari</i>
DS	9,36	0,3744
D	8,98	0,3592
CS	7,79	0,3116
C	7,38	0,2952
BS	6,99	0,2796
B	6,58	0,2632
AS	6,21	0,2484
A	5,27	0,2108
	<i>Valori mensili</i>	<i>Valori mensili</i>
Assistenza notturna - DS	1.592,17	63,69
Assistenza notturna - CS	1.288,87	51,55
Assistenza notturna - BS	1137,23	45,49
	<i>Valori orari</i>	<i>Valori orari</i>
Sostituti <sup>1</sup> - DS	10,09	0,4036
Sostituti <sup>1</sup> - CS	8,36	0,3344

<sup>1</sup> Assistenti a persone non autosufficienti con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari. Tali retribuzioni sono comprensive delle maggiorazioni previste.

<sup>2</sup> Corrisposti nella misura del 4% dei minimi.

<b>DIVISORE ORARIO</b>	<b>DIVISORE GIORNALIERO</b>	<b>NUMERO MENSILITÀ</b>
-	26	13

**ALTRI ELEMENTI ECONOMICI**

<b>INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI VITTO</b>	Spetta la prestazione in natura del vitto, ove sia concordata la presenza continuativa per più di 6 ore. In difetto di erogazione del pasto, e per i periodi di assenza dal lavoro (ferie, congedi, malattia, ecc.) - qualora in questi periodi non si fruisca di vitto - spetta la corrispondente indennità sostitutiva, nei valori convenzionali di seguito indicati. Detti valori costituiscono un elemento retributivo utile ai fini del calcolo dei diversi istituti contrattuali (13ma, TFR, etc.). - Pranzo e/o colazione: € 2,26 gg. - Cena: € 2,26 gg.
<b>INDENNITÀ DI TRASFERIMENTO</b>	Al lavoratore trasferito deve essere corrisposta, per i primi 15 giorni di assegnazione alla nuova sede di lavoro, una diaria pari al 20% della retribuzione globale di fatto afferente tale periodo.

	Al lavoratore trasferito sarà inoltre corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e trasporto per sé ed i propri effetti personali, ove alle stesse non provveda direttamente il datore di lavoro.
<b>INDENNITÀ BABY SITTER</b>	Spetta all'assistente inquadrato nel liv. B Super) una indennità mensile di € 130,05 (€ 0,79 orari). Tale importo è assorbibile da eventuali superminimi individuali di miglior favore.
<b>INDENNITÀ ASSISTENZA PIÙ PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI</b>	Spetta al lavoratore inquadrato nel livello C Super) o D Super) addetto all'assistenza di più di una persona non autosufficiente, una indennità mensile di € 112,34 (€ 0,66 orari). Importo assorbibile da eventuali superminimi individuali di miglior favore.
<b>INDENNITÀ POSSESSORI CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ (DI CUI ALLA NORMA TECNICA UNI 11766:2019)</b>	Al lavoratore inquadrato nei livelli B), B super), C super) e D super) in possesso della certificazione di qualità in corso di validità, spetta una indennità mensile di € 11,24 per i livelli BS e CS e di € 8,99 per il livello B. Importo assorbibile da eventuali superminimi individuali di miglior favore. Tale indennità non sarà più dovuta allo scadere della validità della certificazione.

**ARTICOLAZIONE DELLA PRESTAZIONE**

<b>ORARIO DI LAVORO</b>	40 ore settimanali.
<b>LAVORO NOTTURNO</b>	Lavoro eseguito dalle ore 22 alle ore 06. Maggiorazione: 20%
<b>LAVORO FESTIVO</b>	Lavoro eseguito nei giorni festivi. Maggiorazione: 60%
<b>LAVORO DOMENICALE</b>	Maggiorazione: 60%
<b>LAVORO STRAORDINARIO</b>	Lavoro eseguito oltre durata giornaliera o settimanale massima, salvo che il prolungamento sia stato preventivamente concordato per il recupero di ore non lavorate. Maggiorazione: - Diurno prime 4 ore: 10% - Diurno ore successive: 25% - Notturno: 50% - Festivo e domenicale: 60%
<b>FESTIVITÀ</b>	Sono festivi i giorni considerati tali a norma di legge ed il Santo Patrono.
<b>FERIE</b>	26 giorni lavorativi annui. Agli effetti del computo delle ferie, la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato.

**ASSENZE**

<b>CONGEDO MATRIMONIALE</b>	15 giorni di calendario.
<b>PERMESSI PER LUTTO E MALATTIA PARENTI (L. 53/2000)</b>	- 3 gg. lavorativi all'anno, per comprovata disgrazia a familiari conviventi o parenti entro il 2° grado.
<b>PERMESSI PER VISITE MEDICHE</b>	12 ore annue, per i lavoratori con orario non inferiore alle 30 ore settimanali, riproporzionate per orari inferiori.
<b>PERMESSI AL PADRE PER NASCITA DEL FIGLIO</b>	Giornate di permesso retribuito nella misura prevista dalla normativa vigente.
<b>PERMESSI NON RETRIBUITI</b>	Possono essere concessi, per giustificati motivi, permessi di breve durata non retribuiti. In tal caso, non è dovuta l'indennità sostitutiva del vitto.

<b>MALATTIA</b>	<p>PERIODO DI COMPORTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10 gg. di calendario per anzianità di servizio fino a sei mesi (superato il periodo di prova)</li> <li>- 45 gg. di calendario per anzianità di servizio da sei mesi a due anni</li> <li>- 180 gg. di calendario per anzianità di servizio oltre i due anni</li> </ul> <p>TRATTAMENTO ECONOMICO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 50% per i primi 3 gg.</li> <li>- 100% della retribuzione globale di fatto per:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- dal 4° all'8° gg. per anzianità di servizio fino a sei mesi (superato il periodo di prova)</li> <li>- dal 4° al 10° gg. per anzianità di servizio da sei mesi a due anni</li> <li>- dal 4° al 15° gg. per anzianità di servizio oltre i due anni</li> </ul> </li> </ul> <p>E' dovuta l'indennità sostitutiva di vitto, per il personale che ne usufruisca normalmente, se il lavoratore non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.</p>
<b>INFORTUNIO</b>	<p>PERIODO DI COMPORTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10 gg. di calendario per anzianità di servizio fino a sei mesi (superato il periodo di prova)</li> <li>- 45 gg. di calendario per anzianità di servizio da sei mesi a due anni</li> <li>- 180 gg. di calendario per anzianità di servizio oltre i due anni</li> </ul> <p>TRATTAMENTO ECONOMICO: Il datore di lavoro dovrà corrispondere la retribuzione globale di fatto per i primi tre giorni.</p> <p>E' dovuta l'indennità sostitutiva di vitto, per il personale che ne usufruisca normalmente, se il lavoratore non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.</p>
<b>MATERNITÀ</b>	<p>TRATTAMENTO ECONOMICO: Dall'inizio della gravidanza (purché intervenuta in costanza di rapporto di lavoro) e fino alla cessazione del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, la lavoratrice non può essere licenziata, salvo che per giusta causa.</p> <p>Detti periodi devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla gratifica natalizia e alle ferie.</p>

**GESTIONE DEL RAPPORTO**

<b>PERIODO DI PROVA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Livelli D, D super: 30 giorni di lavoro effettivo</li> <li>- Altri livelli: 8 giorni di lavoro effettivo</li> </ul>
<b>TEMPO DETERMINATO</b>	<p>CAMPO DI APPLICAZIONE:</p> <p>A titolo esemplificativo è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per l'esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche se ripetitivo;</li> <li>- per sostituire anche parzialmente lavoratori che abbiano ottenuto la sospensione del rapporto per motivi familiari, compresa la necessità di raggiungere la propria famiglia residente all'estero;</li> <li>- per sostituire lavoratori malati, infortunati, in maternità o fruitori dei diritti istituiti dalle norme di legge sulla tutela dei minori e dei portatori di handicap, anche oltre i periodi di conservazione obbligatoria del posto;</li> <li>- per sostituire lavoratori in ferie;</li> <li>- per l'assistenza extra domiciliare a persone non autosufficienti ricoverate in ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistenziali e case di riposo.</li> </ul> <p>Nei contratti a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi è necessario l'inserimento della causale.</p> <p>DURATA E PROROGHE:</p> <p>Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi. In questi casi si possono effettuare fino a quattro proroghe a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato; la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere comunque superiore, compresa la eventuale proroga, ai 24 mesi.</p>

**RISOLUZIONE DEL RAPPORTO**

<b>PREAVVISO</b>	<p><u>Rapporto di lavoro pari o superiore a 25 ore settimanali:</u></p> <table border="0"> <thead> <tr> <th><b>Anzianità di servizio</b></th> <th><b>Preavviso</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>fino a 5 anni</td> <td>15 giorni di calendario</td> </tr> <tr> <td>oltre 5 anni</td> <td>30 giorni di calendario</td> </tr> </tbody> </table> <p>DIMISSIONI: i termini di cui sopra sono ridotti della metà</p> <p><u>Rapporto di lavoro inferiore a 25 ore settimanali:</u></p> <table border="0"> <thead> <tr> <th><b>Anzianità di servizio</b></th> <th><b>Preavviso</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>fino a 2 anni</td> <td>8 giorni di calendario</td> </tr> <tr> <td>oltre 2 anni</td> <td>15 giorni di calendari</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Portieri privati, custodi di villa</u> e altro personale i quali usufruiscono con la famiglia di alloggio indipendente di proprietà del datore di lavoro e/o messo a disposizione dal medesimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 30 gg. di calendario sino ad un anno di anzianità</li> <li>- 60 gg. di calendario per anzianità superiore</li> </ul>	<b>Anzianità di servizio</b>	<b>Preavviso</b>	fino a 5 anni	15 giorni di calendario	oltre 5 anni	30 giorni di calendario	<b>Anzianità di servizio</b>	<b>Preavviso</b>	fino a 2 anni	8 giorni di calendario	oltre 2 anni	15 giorni di calendari
<b>Anzianità di servizio</b>	<b>Preavviso</b>												
fino a 5 anni	15 giorni di calendario												
oltre 5 anni	30 giorni di calendario												
<b>Anzianità di servizio</b>	<b>Preavviso</b>												
fino a 2 anni	8 giorni di calendario												
oltre 2 anni	15 giorni di calendari												
<b>TFR</b>	<p>Spetta il trattamento di fine rapporto previsto dalla L. 29 maggio 1982, n. 297 calcolato sull'ammontare delle retribuzioni percepite nell'anno, comprensive del valore convenzionale di vitto e alloggio.</p>												